



COMUNE DI IDRO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via S. Michele, 81

tel: 0365 83136 – 823070 – fax 0365 823035

e-mail: comuneidro@libero.it

Prot. n. 4094

AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Ricorso

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 5 correlato all'art. 89 del d. lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 con riferimento alla gestione e regolazione del lago d'Idro e bacino Chiese

1. PREMESSA in fatto

1.1. Lago d'Idro e fiume Chiese: principali caratteristiche.

Il Lago d'Idro è un invaso (lago) prealpino naturale originato dal fiume Chiese ed è regolato da sbarramenti artificiali (dighe).

Esso è alimentato dalle acque del fiume Chiese e del fiume Caffaro ed è compreso in larga parte nel territorio della Valle Sabbia, provincia di Brescia, e per una piccola porzione nel territorio del basso Trentino.

Il Lago di Idro è **un lago naturale** come qualificato dalla normativa nazionale (d. lgv n. 152/99 come modificata dal d. lgv n. 258/2000) nonché dalla normativa comunitaria (direttiva n. 2000/60/CE) e regionale (delibera della giunta della Regione Lombardia VIII/2244 del 29 Marzo 2006 di approvazione del programma di tutela e uso delle acque) e riscontrato dal progetto LIMNO¹.

¹ LIMNO è la prima banca dati completa e aggiornata delle principali caratteristiche morfometriche, chimiche, biologiche e antropiche degli ambienti lacustri italiani (laghi naturali, naturali ampliati e artificiali). La banca dati è collegata ad un sistema informativo territoriale (SIT o GIS) contenente le digitalizzazioni georeferenziate dei bacini idrografici e della linea di costa dei laghi, utilizzabile per gestire e proteggere gli ambienti lacustri del nostro paese. Esso raggruppa solo le tipologie lacuali e rappresenta un primo contributo all'attuazione della direttiva n. 2000/60/CE.

In sponda trentina è situato il biotopo “Lago d’Idro”² che è un sito naturale di importanza comunitaria (SIC IT3120065)³, classificato ai sensi dell’art. 4 della direttiva n. 92/43/CE⁴ e **compreso** nella rete ecologica europea denominata “*Natura 2000*” (art. 3 della citata direttiva)⁵.

Il lago d’Idro costituisce inoltre una zona di protezione speciale (ZPS)⁶ ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE⁷.

Esso si caratterizza per la presenza delle seguenti **tipologie di habitat**⁸: 3132 *habitat* afferenti alle Acque oligotrofe dell'Europa centrale e **prealpina** con vegetazione annuale della classe *Isoeto-Nanojuncetea*, 3270 *habitat* concernenti *Chenopodietum rubri dei fiumi submontani*, 3150 *habitat* relativi a Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion o Hydrocharition*, 3260 *habitat* di Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure, 6431 *habitat* di Praterie umide di *megaforbie eutrofiche* dei margini di corsi d'acqua e di foreste, 6510 *habitat* di Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*) e 91 *habitat* di Foreste alluvionali residue di *Alnion glutinoso-incanae*.

La flora è contraddistinta, in particolare, da grandi alberi di salice bianco e, nella fascia retrostante la spiaggia, da **canneti**, in cui predomina la cannuccia d'acqua e cariceti **nonché** da altre specie quali il Giuncastrello delle torbiere e la *Scheuchzeria Palustris* (quest’ultima è una pianta molto rara, di cui sono noti un esiguo numero di luoghi ed è particolarmente sensibile alla siccità).

Il biotopo rappresenta un ambiente di fondamentale importanza sia per la presenza di peculiari specie di invertebrati (quali i Coleotteri della famiglia dei Carabi, il

² Delibera n. 280 del 18 gennaio 1994, "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico". Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "LAGO D'IDRO" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m.

³ V. Delibera di Giunta provinciale di Trento n.3125 del 13 dicembre 2002 all.to II codice 65. Decisione della Commissione n. 2004/69/CE, del 22 dicembre 2003, che adotta in applicazione della direttiva del Consiglio 92/43/CE una lista di siti di importanza comunitaria per le regioni biografiche alpine, in GUCE L 14 del 21 gennaio 2004, p.43.

⁴ Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, *relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*, (GUCE L 206 del 22 luglio 1992, pag. 7, testo consolidato in CONSLEG dell’1 maggio 2004.

⁵ *Natura 2000* è una rete di aree destinate alla conservazione delle biodiversità sul territorio dell’Unione Europea. Tali aree denominate SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) garantiscono nel loro complesso la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di *habitat* e specie del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione e di estinzione

⁶ V. delibera della giunta provinciale di Trento dell’8 aprile 2005 n. 655, in particolare pp.44 e 45, in S.O. n.2, al BU n.19/I-II del 10 maggio 2005. Individuazione delle ZPS ai sensi dell’art. 10, comma 7, della legge provinciale del 15 dicembre 2004, n.10 in attuazione della direttiva n. 79/409/CEE.

⁷ Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, *concernente la conservazione degli uccelli selvatici*, in GUCE L del 25 aprile 1979, testo consolidato in CONSLEG dell’1 maggio 2004

⁸ *Natura 2000*, [Servizio Parchi e Conservazione della Natura della Provincia Autonoma di Trento](http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/habitat/3132.html), 2001-2005 in <http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/habitat/3132.html>

Chlaenius sulcicollis etc.), sia per la riproduzione dei vertebrati, tra cui, in particolare, gli anfibi: rana verde e rospo comune. Il principale motivo di interesse faunistico è connesso con la presenza delle numerose specie della fauna acquatica: qui, infatti, nidificano il *germano reale*, la *gallina d'acqua*, la *cannaiola verdognola*, la *cannaiola*, il *cannareccione*, il *migliarino di palude*.

Il Biotopo, area umida protetta⁹, costituisce un importante esempio del paesaggio dei laghi della regione insubrica, che si colloca nella parte meridionale della pianura alluvionale del fiume Chiese.

Trattasi di una pianura interessata dal SIC (differente da quello di cui al punto sopra), denominato "Bassa Valle del Chiese", codice IT 3120120). Essa rappresenta una zona residua di quella più vasta che un tempo occupava la parte settentrionale del lago. Tale area è stata in gran parte bonificata a partire dal 1848, tramite l'abbassamento della soglia del lago realizzato dai comuni rivieraschi a Ponte Idro.

L'ambiente presenta aspetti vegetazionali e floristici di particolare importanza a causa della conformazione delle rive e delle vaste paludi sviluppate sul fondo della vallecola che si immette nel lago. Vi si trovano associazioni vegetali e numerose specie di animali rare degli ambienti di zona umida; alcune di queste stanno scomparendo dall'Europa proprio a causa della riduzione degli ambienti ad esse confacenti. Si registrano Coleotteri della Famiglia dei Carabidi, insetti predatori che frequentano le zone fangose lungo la riva; in particolare, è presente *Chlaenius sulcicollis*, specie molto rara in Italia.

Peculiare della zona è la presenza di specie di uccelli selvatici (compresi nell'allegato I della direttiva n. 92/43/CEE), quali *l'Acedo Atthihs*, *l'Ardea Purpurea*, il *Milvus Migrans*, la *Nycticorax Nycticorax* e la *Sylvia Nisoria*.

Inoltre, ai sensi del citato d.lgvo n. 152/99 (allegato n. 6) e dell'art. 5 direttiva di recepimento n. 91/271/CEE, come modificata dalla direttiva n. 98/15/CE, il Lago di Idro è qualificato come **area sensibile**¹⁰.

⁹ V. Delibera di Giunta provinciale di Trento n.3125 del 13 dicembre 2002 all.to II codice 65. Decisione della Commissione n. 2004/69/CE, del 22 dicembre 2003, che adotta in applicazione della direttiva del Consiglio 92/43/CE una lista di siti di importanza comunitaria per le regioni biografiche alpine, in GUCE L 14 del 21 gennaio 2004, p.43.

¹⁰ V. Commissione Europea, Direzione generale dell'Ambiente, *Relazione di sintesi in materia di individuazione di aree sensibili da parte degli Stati membri, misure realizzate dagli Stati membri rispetto alla scadenza del 31 dicembre 1998, trattamento delle acque reflue nelle città principali, verifica dell'individuazione delle aree sensibili da parte della Commissione al 31 dicembre 1998*, pubbl. della Comunità europea 2002 ISBN 92-894-2110-X. V. Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 17149 dell'1 agosto 1996, in BURL dell'1 gennaio 1996.

1. 2. Breve excursus sull'eccessivo sfruttamento della risorsa idrica del Lago d'Idro e Fiume Chiese.

Il lago d'Idro costituisce una risorsa fondamentale e primaria per tutta la Valle Sabbia non appieno valorizzata a causa del perdurare di una vicenda -ormai quasi secolare- di sfruttamento abnorme delle proprie acque per scopi irrigui ed idroelettrici.

L'acqua del lago viene erogata tramite due gallerie idrauliche, di cui una, cd. "*industriale*", alimenta direttamente la centrale di Vorbano dell'Enel Produzione e una volta restituita è utilizzata per l'irrigazione, mentre l'altra, cd. "*degli agricoltori*" svolge principalmente la funzione di scarico del fondo del **bacino**.

La gestione idrica, da quando sono state costruite negli anni '50 le dighe di Malga Bissina e Bozzo nel bacino sopralacuale, è del pari coordinata con il funzionamento dei predetti impianti idroelettrici (D.M. 17.01.1958 n. 251).

Tale vicenda è però più risalente nel tempo avendo avuto inizio nel lontano 1917 allorché il Lago venne ridotto a bacino regolato in modo artificiale e finalizzato unicamente al soddisfacimento dei predetti interessi produttivi, senza considerazione alcuna degli interessi delle popolazioni rivierasche che si sono viste spogliate del lago quale risorsa per esse di vitale importanza.

Questa privazione, avvenuta in modo del tutto ingiustificato e senza alcuna forma di indennizzo, è all'origine del sentimento di profonda ingiustizia che le popolazioni rivierasche si sono tramandate fino ai nostri giorni, acuito dalle sproporzioni eclatanti mediante le quali questa ingiustizia viene ancora oggi praticata la ove si consideri che mentre dal Lago d'Idro può essere derivato un quantitativo di acqua, in condizioni di massima criticità, finanche di 30 mc/s, dal Lago di Garda i prelievi assentiti non possono superare i 70 mc/s.

Nel 1987, giunte in scadenza le originarie concessioni, sia di regolazione delle opere di invaso e svaso, rilasciate in capo alla Società Lago d'Idro S.r.l. (**di seguito: SLI srl**), sia di derivazione delle acque rilasciate a favore delle utenze irrigue, oggi rappresentate dal Consorzio Medio Chiese e dal Consorzio di Bonifica Alto Mantovano, si è aperta una fase nuova.

L'Autorità di Bacino del Fiume Po', su delega specifica del Ministero dei Lavori Pubblici allora competente, ha seguito direttamente le vicende del lago lungo un periodo di sperimentazione teso a verificare, sull'onda delle nuove istanze ambientali e turistiche che hanno fatto il loro ingresso anche nella più recente legislazione in materia, la compatibilità dei prelievi per uso produttivo con la primaria esigenza di recupero e

salvaguardia delle caratteristiche naturali del Lago d'Idro in uno con la messa in atto di misure volte ad un utilizzo più razionale e meno dispendioso della risorsa idrica.

Con delibera 9/93 è stato quindi promulgato dall'Autorità di Bacino un nuovo regolamento d'esercizio che modificava sostanzialmente quello previgente, approvato con R.D. 28/09/1934, n. 9610, soprattutto nel punto in cui questo consentiva un'escursione dei livelli di, addirittura, sette metri.

Il nuovo deliberato ha infatti stabilito che l'escursione del lago d'Idro non possa superare i 3,25 mt. (da 369,25 mt s.l.m. a 366,00 mt. s.l.m.) e che il prelievo debba avvenire in corrispondenza della previsione di livelli di quote fissate per ogni decade di cui si compone la stagione irrigua.

L'importante acquisizione dell'Autorità di Bacino è stata però di fatto vanificata dall'insorgere di problemi di sicurezza che ad oggi costituiscono l'ostacolo principale per una soluzione equa nella gestione della risorsa idrica del Lago di cui meglio si dirà oltre.

Nel frattempo, il Lago d'Idro ha continuato ad essere regolato mediante atti aventi carattere provvisorio di volta in volta emanati dalla Regione Lombardia (ultimo dei quali è la delibera della Giunta regionale n. 8/00222 del 27 Giugno 2005- doc.1) in qualità di ente che ha acquisito, d'intesa con la Provincia Autonoma di Trento, piena competenza in materia di attuazione del decentramento di funzioni e compiti amministrativi, di cui all'art. 89 del d.lgs, n. 112/98.

Dopo quasi venti anni dalla scadenza delle originarie concessioni, ad oggi, quindi, non solo non risultano rinnovate le domande di concessione di derivazione richieste dai consorzi irrigui ma addirittura non è ancora stato individuato il nuovo ente regolatore a seguito dell'avvio dell'istruttoria nel settembre 2004 da parte della Regione Lombardia (doc. 2).

Il lago d'Idro è pertanto gestito in regime di *prorogatio* dall'originario concessionario SLI srl e dal Commissario nominato dalla Regione Lombardia, da ultimo nella persona dell'ing. Ettore Fanfani (doc. 3- relazione tecnica rendicontazione anno 2005).

In particolare, si rileva che tutti i commissari regolatori, che si sono succeduti negli anni, si sono avvalsi della Società Lago d'Idro s.r.l., per la gestione operativa e le manovre delle opere di regolazione.

D'altra parte, l'assenza di un quadro di regole certe fa sì che continuino ad essere derivate quantità d'acqua, con conseguenti escursioni, non più tollerabili dal delicato equilibrio naturale del Lago.

Ed invero, il vigente regolamento d'esercizio (doc. 4), allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2002, n. 7/9297, pur essendo migliorativo, per quanto riguarda la limitazione dei livelli di escursione, rispetto a quello precedente del R.D. del 1934, contiene una regola che consente ancora oggi un'escursione significativa di 3,25 mt nonché prelievi che possono arrivare anche in condizioni di massima criticità a 29,7 mc/s.

La predetta regola, secondo gli studi ad oggi condotti dall'Università degli Studi di Brescia, che da più anni segue da vicino per conto della Comunità Montana le problematiche del lago d'Idro, non è pertanto rispondente alle esigenze di una corretta gestione della risorsa idrica in grado di soddisfare equamente i plurimi utilizzi produttivi e non produttivi (ambientali e turistici) ad essa correlati.

Per quanto sopra, la predetta Università degli Studi di Brescia, sulla scorta di analisi e verifiche compiute lungo un periodo di quasi dieci anni, ha elaborato una proposta di nuova regola di gestione del Lago d'Idro ufficialmente presentata avanti al Ministero dell'Ambiente nell'incontro ivi tenuto il 14 Dicembre 2005, di seguito allegata (doc. 5).

1. 3. Sicurezza e vincoli ingiustificatamente imposti dal Registro Italiano Dighe

Occorre d'altra parte considerare, come sopra già anticipato, che le importanti decisioni assunte dall'Autorità di Bacino con la delibera 9/93 (seppur ancora non risolutive) sono state fin da subito vanificate dai provvedimenti assunti dal Registro Italiano Dighe.

Ed invero, il Registro Italiano Dighe, nel 1992 ha imposto, in esito al crollo della cosiddetta "galleria degli agricoltori" e a situazioni di rischio accertate sul versante in sinistra orografica del fiume Chiese in prossimità della località detta "Ruine" (cosiddetta paleofrana), una misura di sicurezza avente ad oggetto l'abbassamento di due metri della quota di massimo invaso: 368 mt anziché 370 mt s.l.m. (doc. 6).

Con un successivo provvedimento assunto nel 2003 (doc. 7), in esito alla richiesta di ulteriori opere di consolidamento da effettuarsi all'interno della galleria, il Registro Italiano Dighe ha abbassato di un ulteriore metro la capacità di massimo riempimento del lago d'Idro fissandola a mt 367 s.l.m..

La situazione si è definitamene complicata a seguito del mancato collaudo della galleria degli agricoltori (doc. 8) al punto che la Regione Lombardia, è fermamente intenzionata, tramite il bando di gara (doc. 9) indetto dal Consorzio Chiese di Secondo Grado delegato in base alla delibera n. 7/19324 del 12 Novembre 2004, a progettare un nuovo sistema di regolazione delle opere di svaso che prevede la realizzazione di un nuovo organo di scarico con una portata di acqua 300 mc/s e lo spostamento più a monte della diga di sbarramento in uno con il completo abbassamento di circa due metri dell'alveo naturale del Lago per consentire il deflusso minino vitale.

Quanto sopra senza conoscere ancora in maniera certa l'entità del rischio della paleofrana -atteso che il monitoraggio della stessa è ancora in corso- ed ignorando le opere di sistemazione idraulica e di modulazione delle scarpate recentemente realizzate dal Consorzio del Chiese di 2° grado e le opere di drenaggio che il Comune di Idro è in procinto di effettuare, tutti interventi questi a valere su specifici stanziamenti di fondi appositamente concessi dalla stessa Regione Lombardia.

A ciò occorre aggiungere che il R.I.D., nonostante uno studio appositamente elaborato dall'ing. Natale (doc. non a disposizione), su incarico del commissario in carica, volto a dimostrare che l'innalzamento delle capacità di invaso non determina, anche in presenze delle situazioni critiche di contorno sopra accennate, rischi reali per le popolazioni, con proprio provvedimento 31 Maggio 2006 (doc. non a disposizione), non ha accolto per l'ennesima volta la richiesta di rimuovere il predetto vincolo di sicurezza.

1. 4. Danno ambientale e rischio imminente per la stagione estiva in corso di ulteriore aggravamento del danno ambientale

I vincoli di sicurezza imposti dal R.I.D., in deroga ad una regola di gestione per se stessa insufficiente a garantire il corretto utilizzo della risorsa idrica, hanno causato una situazione di danno ambientale - chiaramente sussumibile sotto la categoria giuridica di danno ambientale così come definita e precisata dall'art. 300 del nuovo codice dell'ambiente ex d.lgs 3 Aprile 2006 n. 152 - che negli ultimi tre anni non ha fatto altro che peggiorare.

Le attività, fino ad oggi espletate tramite **la predetta SLI srl**, non hanno portato a miglioramenti in termini di salute del lago di Idro, anzi, si registrano impatti negativi sull'ambiente, sul territorio, sul paesaggio e sulla risorsa idrica.

Durante gli anni in cui la concessione è stata affidata alla SLI srl, si è assistito ai seguenti fenomeni: mancato raggiungimento del deflusso minimo lacuale e vitale (durante quasi tutto il periodo dell'anno la parte terminale del lago sul versante della

sponda bresciana rimane completamente all'asciutto, senza acqua, per circa un kilometro di estensione), assenza di un flusso regolare, alterazioni dei livelli nei corpi recettori, scarsità della risorsa maggiormente avvertita nella stagione estiva a causa degli eventi atmosferici e dei prelievi eccessivi per usi idroelettrici e agricoli.

Fenomeni che sono causa diretta della diminuzione e/o estinzione di talune specie vegetali e animali, del degrado ambientale, dell'aumento dello stato eutrofico del lago di Idro, della qualità insufficiente delle acque¹¹, del loro stato non balneabile, dell'avanzamento delle coste e delle zone paludose con arretramento delle acque.

Gravissimi quindi di riflesso al predetto danno ambientale le ripercussioni negative anche sul turismo locale che registra ogni anno una costante diminuzioni di presenze.

In particolare, volendo entrare più specificatamente a valutare le singole componenti del danno ambientale a cominciare dalla cattive qualità delle acque, in questo contesto, suscita più di una preoccupazione il rapporto dell'Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia)¹² **dalla cui analisi dell'aspetto quali-quantitativo** del popolamento fitoplanctonico nel lago di Idro emerge <<*l'attuale massiccia presenza del taxon Cyanobacteria, costituito essenzialmente dal complesso Planktotrix aghardii/rubescens; si tratta di specie potenzialmente tossiche e indicatrici di cattiva qualità delle acque. La situazione immunologica risulta quella di un lago con forti squilibri nel suo funzionamento. I fattori che condizionano il suo funzionamento sono: lo stato meromittico (acque stratificate), l'emunzione nello strato del mixolimnio¹³ durante la stagione estiva; le diminuzioni di livello in estate in conseguenza di prelievi; l'estrema variabilità temporale dei nutrienti riscontrato nell'ultimo decennio. I dati disponibili permettono di definire lo stato trofico attuale del Lago, come di spinta eutrofia*>> (doc. 10).

L'Osservatorio Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia¹⁴ valuta **scadente** lo stato di qualità del lago di Idro (doc. 11).

¹¹ Nel bacino Chiese risultano presenti parametri (in termini di valori medi) di carico azotato estremamente elevati, che sfiorano i limiti ammissibili per le zone vulnerabili V. delibera della giunta regionale della Lombardia VII/19359 del 12 novembre 2004, che approva il PTUA. V. in part. relazione sintetica, capitolo 1, voce 1.3.2.2.2. *stima di carichi inquinanti di tipo diffuso*, pp. 14-15.

¹² Rapporto (marzo 2005) dell'A.R.P.A. Lombardia, settore "Risorse idriche", "Lago d'Idro. Studio della qualità di acque superficiali e sedimenti", in part. p. 40-41.

¹³ Zona di un lago stratificato che è più prossima alla superficie e che subisce facilmente un rimescolamento per azione del vento.

¹⁴ L'Osservatorio Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia, Il programma di Tutela e Uso delle Acque: I laghi lombardi.

Gli studi e gli esami operati dall'ASL della Provincia di Brescia sulla balneabilità del lago di Idro evidenziano uno stato “*non balneabile*” che dura ormai da oltre tre anni, 2006 compreso, e che è destinato a protrarsi anche per il 2007 (doc. 12).

D'altra parte, i prelievi effettuati hanno dimostrato che quando il lago viene mantenuto ad un livello di quota accettabile, la qualità delle sue acque rientra nei parametri di legge.

Le condizioni attuali del lago destano¹⁵ più di una preoccupazione a causa della gravità dei fenomeni di **eutrofizzazione** principalmente dovuti all'intenso sfruttamento delle sue acque per la produzione di energia elettrica e per uso **irriguo**, come attestato dallo studio condotto dall'Istituto Agrario di S. Michele all'Adige (doc. 13) e dalla relazione della prof.ssa Letizia Garibaldi pure di seguito allegata (doc. 14).

In particolare, durante questi ultimi anni di gestione del bacino Chiese e del lago di Idro, si è riscontrata una drammatica diminuzione della nidificazione di talune specie di uccelli acquatici presenti, quali¹⁶ il **germano** reale (*Anas platyrhynchos*), la gallinella reale (*Gallinula chloropus*), (*Larus Ridibundus*) (diminuita di oltre la metà), il *Larus Michaellis* (ancora presente nel 2002, oggi scomparso), la cannaiola verdognola (*Acrocephalus scirpaceus*), la cannaiola (*Acrocephalus palustris*), il **cannareccione** (*Acrocephalus arundinaceus*) e il migliarino di palude (*Emberiza schoeniclus*). **Trattasi di specie**, anche di particolare rarità e a rischio di estinzione.

Ad oggi, il sito rilevante anche per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli selvatici, quale *l'Alcedo Atthis*, *l'Ardea Purpurea*, *il Milvus Migrans*, *la Nycticorax Nycticorax* e *la Sylvia Nisoria*, è attualmente in forte regresso.

La popolazione ittica nel bacino in esame, a fronte della gestione irregolare negli ultimi anni, sta mutando a causa di un forte aumento della presenza di pesci molto resistenti e adattabili, quali il cavedano a fronte della scomparsa di altre specie delicate come il *temolo* e la *trota marmorata*. Le unità esotiche sono inferiori al 30% rispetto al popolamento ittico del 1986¹⁷ (docc. 15-16-17).

Ulteriormente, i dislivelli del lago, in particolare il suo ritrarsi, determina l'emigrazione di specie faunistica quale il *bufo bufo*, nonché degli invertebrati che popolano le rive del lago¹⁸ (doc. 18).

¹⁵ Rapporto (marzo 2005) dell'Arpa, per la Lombardia, settore risorse idriche, nello studio sulla qualità delle acque superficiali e sedimenti, in part. p. 3-4

¹⁶ *ibidem*

¹⁷ Rapporto (marzo 2005) dell'Arpa, per la Lombardia, settore risorse idriche, nello studio sulla qualità delle acque superficiali e sedimenti. v. Osservatorio Laghi Lombardi, Rapporto OLL 2004. <<La specie ittica del Lago di Idro è costituita alla data attuale di 18 specie>>.

Sulle sponde del lago d'Idro, nei fondi in prossimità delle rive, vive una chiocciolina d'acqua dolce chiamata *Viviparus Fasciatus*, classificata come *Phylum Molluschi*, classe Gasteropodi.

A causa degli eccessivi abbassamenti del livello dell'acqua che il lago ha subito nel mese di giugno 2006, e che hanno raggiunto anche i 40 cm in verticale in 3 giorni, queste chioccioline di lago si sono ritrovate in secca, senza avere il tempo di ritirarsi in acque più profonde e sono rimaste a marcire sulle spiagge, con conseguenze che incidono oltre che sull'ecosistema anche sulle condizioni igienico-sanitarie delle spiagge¹⁹ (doc. 19).

Il degrado sensibile del biotopo e degli *habitat* in esso presenti è stato determinato dalla cattiva gestione delle acque del lago d'Idro che ha sovente trascurato di garantire il minimo vitale lacuale.

L'eccessiva variazione del livello dello sfioro è causa del deterioramento delle caratteristiche del biotopo, dell'alterazione degli *habitat* in esso presenti e conseguentemente della scomparsa di alcune delle specie animali e vegetali caratteristiche di tale ambiente.

Gli studi in questo settore hanno evidenziato che un corpo d'acqua, può "ammalarsi" (assumere caratteristiche peggiori) non solo in ragione dell'introduzione in esso di sostanze contaminanti (inquinamento), ma anche in ragione di una gestione arbitraria del bacino imbrifero che altera il patrimonio idrico per apporto di minerali sospesi, per rimozione delle acque o per fluttuazione dei livelli.

Infine, la continua fluttuazione dei livelli e la mancanza di una quantità minima di acqua hanno determinato l'insorgere di vaste zone paludose, l'erosione delle spiagge e delle rive, la formazioni di detriti in prossimità delle foci dei torrenti, e la rovina degli edifici, il tutto come risulta ampiamente documentato dalla perizia dell'arch. Andrea Bona (doc. 19), e dalle segnalazioni dei privati di seguito prodotte (doc. 20).

¹⁸ Per la salvaguardia di tale spese è nato il "*Progetto ROSPI – Toads Project*" del Centro Studi Arcadia attivato a partire dal 1990 - Aggiornato al 25 marzo 2005. Trattasi di un progetto che appresta alcuni strumenti di tutela onde evitare che gli anfibii, sempre più sollecitati a spostarsi dai siti di alimentazione e svernamento a quelli di riproduzione più confacenti, abbandonino il Lago e attraversino la strada attigua finendo per la maggior parte investiti dagli automobilisti (soprattutto nelle ore serali e notturne). Oltre al rospo comune sono risultate decimate dal traffico stradale le popolazioni di rane verdi (*Rana kl. esculenta*), di *Rana temporaria*, *Rana dalmatina* e *Rana latastei*.

¹⁹ <http://www.salviamoillagodidro.it/natura/chiocciola.html>. Si nutre tanto di detriti quanto di vegetali, che tritura con la radula, simile a una lingua, con file di dentelli trasversali: essa viene estroflessa e usata originariamente per raschiare le particelle alimentari del substrato, esercitando così una fondamentale attività di pulizia. E' ermafrodita (ogni individuo è contemporaneamente di sesso maschile e femminile) e vivipara, cioè partorisce direttamente i giovani nella loro forma definitiva.

I danni ambientali così come sin qui descritti si sono del pari acuiti nel corso della stagione irrigua in corso: nel giro di poco più di venti giorni (dall'inizio del mese di giugno al 20 di giugno) il livello nel lago è sceso drasticamente di 1,15 mt e al 30. Giugno 2006 (data formale di inizio della stagione irrigua), il livello di quota era pari 365, 70, al di sotto di ben 1, 30 mt rispetto alla quota di mt 367 slm prevista dalla regola.

Tale grave situazione è stata segnalata dal RID stesso con nota 20 Giugno 2006 (doc. 21) all'esito della quale i competenti uffici della Regione Lombardia hanno compiuto in data 28 Giugno 2006 un accurato sopralluogo per prendere visione della grave situazioni ambientale e di rischio in cui il lago versa, il tutto come comprovato dal verbale di seguito allegato (doc. 22)

D'altra parte, tale situazione già di per sé catastrofica è destinata ulteriormente ad aggravarsi in misura esponenziale dal momento che il regolamento di esercizio attualmente vigente consente di abbassare il lago fino al livello di quota 363,75 slm quindi di ulteriori 2 mt rispetto al livello di quota attuale.

1. 5. Unione Europea: reclamo 2005/4347 finalizzato all'accertamento di infrazione del diritto comunitario

La Commissione Europea, con nota 23 febbraio 2006 (doc. 23), a seguito della registrazione con il n. 2006/4209 della denuncia inviata dalla scrivente Amministrazione, ha avviato un procedimento teso a verificare l'eventuale violazione del diritto comunitario con particolare riferimento alle norme previste in materia di concessione di servizi pubblici a fronte della denunciata concessione senza gara, da parte della Regione Lombardia alla società Lago d'Idro s.r.l., del diritto esclusivo di gestione e regolazione del bacino idrico del Lago d'Idro e del fiume Chiese.

2. PREMESSA in diritto

3. Violazione ai principi e alle norme nazionali applicabili in materia ambientale

3.1. La regola del deflusso minimo vitale del fiume Chiese.

Il concetto di "*portata minima vitale*" o "*deflusso minimo vitale*" (DMV) è stato introdotto nel quadro legislativo italiano dalla legge n. 183/1989 (art.3 comma1, lettera i) e poi ripreso²⁰ dal D. Lgs. n. 75/1993, dalla legge n. 36/1994 e dal D. Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche²¹, in attuazione di due direttive comunitarie (n.

²⁰ Legge 183/1989, art. 3, comma 1, lett. i), D.Lgs 275/1993, art. 5, Legge 36/1994, art. 3, D.Lgs 152/1999, art.22.

²¹ V. Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 258, pubblicato in GURI n. 246 del 20 ottobre 2000 - SO n. 172.

91/671/CEE; 91/676/CEE) nonché dall'articolo 12, comma 9, del D. Lgs. n 79/1999²² per gli alvei sottesi.

Sebbene la definizione del DMV non sia contemplata a livello comunitario, ma solo a livello nazionale, essa stabilisce un criterio chiaro e indicativo per misurare la salute delle acque correnti che sfociano in corpi idrici quali i fiumi²³. La regola, deriva dall'analisi di dati scientifici estremamente complessi di carattere idrobiologico, morfologico ed idraulico del corpo idrico lacuale e degli invasi (forma dell'alveo, larghezza, pendenza, ecc.) e biologico dell'ecosistema interessato. Essa può essere sinteticamente definita come *“la quantità minima di acqua che deve essere assicurata per la sopravvivenza delle biocenosi acquatiche, la salvaguardia del corpo idrico e, in generale, per gli usi plurimi a cui il fiume è destinato”*.

La regola del Deflusso Minimo Vitale deve consentire, in qualsiasi situazione si trovi il bacino idrografico, di salvaguardare il naturale sviluppo della flora e della fauna dell'ambiente fluviale e di ridurre le situazioni di inquinamento determinate dalla presenza di fattori antropici sul territorio.

Con delibera dell'Autorità di Bacino del Fiume PO, n. 9/1993 dell'1 gennaio 1993²⁴, il DMV concernente il fiume Chiese veniva stabilito in 2,2 metri cubi al secondo²⁵, nell'ambito di una attività di sperimentazione di tre anni (poi prorogata).

I parametri ivi previsti sono stati successivamente ribaditi (cfr. delibera della medesima Autorità n. 5/99 dell'11 maggio 1999).

Si noti che il DM Ambiente del 28 luglio 2004²⁶ stabilisce che le deroghe alla regola del DMV devono essere temporanee, motivate e circostanziate²⁷.

²² Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, *Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*, in GURI GURI n. 75 del 31 marzo 1999. Data la rilevanza si riporta il testo dell'art. 12 co.9. <<*Le caratteristiche delle concessioni di derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112...*>>.

²³ V. DM 28 luglio 2004, *Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale*, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e annessi allegati, in GURI 15 novembre 2004. L'articolo 12, comma 9, del decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79, è diretto a garantire il mantenimento del minimo deflusso vitale negli alvei sottesi.

²⁴ Delibera n.9/1993 dell'1 gennaio 1993 avente ad oggetto Norme e linee di intervento relative alla regolazione del Lago di Idro.

²⁵ Tale parametro veniva precisato con riferimento all'alveo del fiume Chiese, nel tratto a valle delle derivazioni a partire da Gavardo. V. p.8 della delibera n. 9/1993.

²⁶ DM Ambiente 28 luglio 2004, *Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale* come previsto già dall'articolo 22, comma 4, D.Lgs. n. 152/1999, in GURI del 15 novembre 2004.

²⁷ Leggasi <<*È facoltà delle Autorità competenti, previa informazione all'Autorità di bacino, di adottare deroghe motivate ai valori di deflusso minimo vitale, per limitati e definiti periodi di tempo, in tre soli*

Con il passare degli anni non viene affatto rispettata, senza giustificazione alcuna, la regola del DMV, con gravi ripercussioni anche sulla salute ambientale del lago di Idro, atteso che il Chiese ne rappresenta l'immissario e l'emissario.

La stagione estiva 2006, come quelle precedenti, infatti, ha registrato il mancato rispetto del Deflusso Minimo Vitale nel Chiese²⁸ benché il volume dell'invaso idroelettrico a monte risultasse superiore ai volumi di regolazione del Lago di Idro.

<<L'asta del Chiese... è molto lontana dalla condizione di naturalità>>²⁹ Ciò si verifica per la maggior parte in quanto <<La quasi totalità dell'acqua rilasciata dal Lago di Idro e dall'impianto della centrale Enel di Vobarno viene infatti intercettata subito dopo da due grosse derivazioni irrigue situate all'incirca all'altezza del comune di Bedizzole. Da questo tratto in poi il fiume è soggetto ad una condizione pressoché costante di Deflusso Minimo Vitale ... attualmente ... pari a 2m³/s>>³⁰.

Inoltre, vedasi lo studio ambientale³¹ approntato nel 2002 che afferma <<*Serious environmental problems apply as well to the Chiese River, whereby during the irrigation season a complete water outflow along a 20 km stretch of the river bed occurs... One category of problems is exogenous to the regime; it includes the recent changes in the hydrological system, which affect the distribution of water availability in the water basin...*>>.

3.2. Il minimo vitale lacuale. La “regola” idrica sui limiti minimi e massimi di invaso del lago d'Idro.

Dopo una fase di sperimentazione, con delibera dell'Autorità di Bacino del Fiume PO, n. 9/1993, dell'1 gennaio 1993 (sopra citata), viene emanato un nuovo regolamento di esercizio mediante il quale l'escursione del lago viene ridotta a 3,25 metri rispetto ai 7 metri previsti dai previgenti regolamenti (RD n. 9610 del 28 settembre 1934 e DM del

casi>>. I casi sono i seguenti: <<*in presenza di esigenze di approvvigionamento idrico per il consumo umano; in presenza di esigenze di approvvigionamento idrico per utilizzazioni irrigue, per le sole aree caratterizzate da rilevanti squilibri del bilancio idrico, previamente individuate nel piano di tutela; al verificarsi di situazioni di crisi idrica dichiarate (Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992)*>>. Lo stesso DM precisa, altresì, che <<*condizione per la possibilità di derogare: che siano state adottate tutte le possibili strategie di risparmio idrico, di contenimento delle perdite e di eliminazione degli sprechi previsti dal piano di tutela della acque, che si sia dimostrata l'impossibilità di individuare altre alternative di approvvigionamento e avendo minimizzato gli effetti sulla salute umana e sugli ecosistemi*>>.

²⁸ V. I servizi di interesse economico Generale, regione Lombardia, Emergenza idrica, situazione al 22 giugno 2005, in part. p.4. v. anche in www.ors/regione.lombardia.it

²⁹ v. delibera Regione Lombardia che approva il PTUA n. VII/1939 del 12 novembre 2004, in part. All.to 15, pp.345 e 347

³⁰ *ibidem*

³¹ Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), Bruno Dente, Alessandra Gorla, Case Study 1: Idro Lake and Chiese River Basin, EUWARENESS, aprile 2002, in part. p.18-19.

30 giugno 1958 n. 2051), più precisamente, dalla quota di massima regolazione di 369,25 msm alla quota di minima regolazione di 366,00 msm.

Successivamente, anche a fronte di una rivisitata ripartizione di competenze tra Stato e Regione, con *Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese - Edizione 21 marzo 2002* (All. 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2002, n. 7/9297)³² la Regione Lombardia, ancorché in via provvisoria, fa proprie le linee di fondo sopra stabilite dall'Autorità di Bacino del Fiume Po. Ed invero, gli artt. 2 e 3 dispongono: <<il livello di massima regolazione che potrà essere raggiunto nel lago d'Idro nel corso dell'intero esercizio annuale è fissato in **369,25 metri s.l.m.**; al di sopra di tale livello sarà disposto lo sfioro secondo portate compatibili con la sicurezza del lago e dei tratti fluviali di valle>>. e <<il limite minimo che potrà essere raggiunto dal Lago d'Idro nel corso dell'intero esercizio annuale pari a **3,25 m al di sotto del livello di massima regolazione dell'invaso**, che dovrà essere posto come riferimento per tutte le valutazioni del caso>>.

Il nuovo regolamento pur ponendosi nell'ottica di considerare un utilizzo della risorsa idrica in funzione del recupero e della valorizzazione delle caratteristiche naturali del Lago d'Idro e del Fiume Chiese, prevedendo al riguardo la riduzione dell'escursione dei livelli dagli originari 7 mt agli attuali 3,25 mt, non contempla l'obiettivo della tutela del deflusso minimo vitale del fiume Chiese a partire dalla diga di sbarramento e del minimo salutare del lago di Idro, necessari per mantenere l'integrità ecologica e l'entità sostenibile della stessa risorsa idrica.

Ed invero, gli obiettivi di tutela del minimo lacuale risultano raggiungibili solo in corrispondenza della quota di 367,40 mt s.l.m. mentre la regola fissa la quota di minimo invaso dei livelli del Lago d'Idro a mt 366,00 s.l.m.

E' bene sottolineare che nella gestione e regolamentazione del bacino idrico, il concessionario è tenuto a rispettare scrupolosamente questi livelli minimi e massimi di regolazione, garantendo un costante afflusso di acqua al Lago d'Idro.

L'interpretazione letterale, esegetica, sistematica e teleologica della regola di cui sopra, che postula un limite massimo e minimo definito, porta a contraddistinguerlo con caratteri inderogabili, tassativi di rigido rispetto da parte del gestore del servizio.

³² Si ricorda al riguardo che dal 22 febbraio 2001 (data di pubblicazione sulla GURI del d.p.c.m. 22 dicembre 2000, dalla quale decorre l'effettivo esercizio da parte della Regione Lombardia delle competenze di cui all'art. 89 del d.lgs 112/1998), la Regione Lombardia ha assunto piena titolarità nella gestione del demanio idrico ed in tutte le procedure attinenti l'applicazione del r.d. 1775/1933 (anche per le grandi derivazioni d'acqua quale è quella che concerne il bacino del lago di Idro).

A livello letterale suffragano le considerazioni interpretative ora evidenziate tanto la terminologia utilizzata di “limite di massima regolazione” quanto quella di “limite minimo”.

A livello esegetico-sistematico depone per il carattere perentorio della “regola” la previsione normativa che prevede che il mutamento del limite di massima regolazione può avvenire solo in caso di situazioni eccezionali (eventi idrologici anomali) ovvero di attività normativa da parte del Servizio Dighe (art. 3 ult. co. del regolamento) <<*in funzione della sicurezza e funzionalità dell’invaso complessivo*>>.

A livello teleologico, avuto riguardo espressamente alla finalità di tutela ambientale, vi è l’esigenza primaria di salvaguardare la risorsa idrica e gli habitat presenti impedendo che i livelli di minima e di massima del Lago di Idro, oggetto di numerosi sfruttamenti (produzione di energia elettrica, irriguo, pesca, balneazione, navigazione), non siano arbitrariamente modificati sulla base delle circostanze e degli interessi prevalenti di volta in volta, personali o economici, ma preventivamente posti in modo chiaro e preciso dall’autorità competente.

Ebbene, il Servizio Dighe, che già nel 1992 aveva ridotto con un suo provvedimento la capacità massima di invaso del lago a 368,00 msm, nel 2003³³, è intervenuto per l’ennesima volta a derogare alla detta regola, abbassando il livello di massima regolazione a 367,00 metri s.l.m., (in casi eccezionali di eventi eccezionali a 368,00 metri s.l.m), e conseguentemente il limite minimo (attesa l’escursione di 3,5 m) a 363,75.

Ne è derivato, in tutti questi anni, ed in particolare negli ultimi tre, un pregiudizio irreparabile al minimo vitale lacuale che ha determinato grossissime problematiche di ordine ambientale.

L’atto provvedimentale del RID del 2003, come dispone il regolamento del 2002, è stato dettato da una situazione di emergenza (fessurazioni nella Galleria degli Agricoltori) che doveva essere risanata in breve tempo; i successivi lavori eseguiti nel 2004 nella Galleria – pur in assenza della necessaria preventiva procedura di valutazione di impatto ambientale-, non giustificano ad oggi il prolungarsi degli effetti della deroga³⁴.

Inoltre, considerate le caratteristiche del provvedimento del RID, quali la natura regolamentare del servizio idrico, la natura precettiva (base di riferimento per gli

³³ V. RID/UPM/0111/03 del 18 luglio 2003, che dispone un minor “livello di massima regolazione”, a 367,00 m.s.l.m., cui riferire l’esercizio ordinario; 368,00 m.s.l.m., raggiungibile solo in caso di eventi eccezionali.

³⁴ Delibera della Regione Lombardia n.VII/ 1792 dell’11 giugno 2004 , all.to n. 17902, in specie p.4.

ulteriori provvedimenti seguiti –anche da parte del Commissario regolatore-), le ripercussioni sulle attività correlate (uso irriguo, idroelettrico, etc.), l'estensione sull'area territoriale interessata (in specie fluviale e lacuale), l'estensione temporale della sua efficacia (ancora in corso), si deve ritenere che lo stesso rivesta valenza di *piano o programma o progetto* con effetti diretti sull'ambiente (suolo, assetto urbanistico, agricoltura, energia, conservazione della natura).

Effetti, tuttavia, che non risultano essere stati adeguatamente valutati, visti gli impatti negativi verificatisi sul biotipo.

Ad alterare la naturale evoluzione e diversità degli ambienti fluviali possono concorrere numerosi fattori antropici tra i quali assumono particolare importanza, le opere di derivazione e di ritenuta a scopi idroelettrici ed irrigui, che modificano in modo radicale il deflusso delle acque, soprattutto se dette attività vengono eseguite nella stagione estiva, ove la risorsa già scarseggia per gli eventi climatici.

Il mancato rispetto della regola vitale lacuale, ha originato una situazione di profondo degrado con conseguente arretramento della risorsa idrica e avanzamento delle coste (di decine di metri) e apporto di zone fangose.

4. Violazione della normativa comunitaria applicabile

4.1. Fattispecie di riferimento

La Repubblica Italiana, (con riferimento alla Regione Lombardia), non avendo proceduto, dal 1987 (scaduta la concessione della gestione e regolamentazione del lago di Idro) ad oggi, ad assicurare il Deflusso Minimo Vitale con riferimento al bacino del Chiese e il minimo vitale con riguardo al Lago di Idro, ha violato la normativa comunitaria.

Ugualmente l'Italia ha violato la normativa comunitaria permettendo, in particolare, con il provvedimento del RID del 2003, l'eccessivo sfruttamento della risorsa idrica, sia per fini agricoli, sia per la produzione di energia elettrica, a scapito della tutela ambientale, così da comportare molteplici impatti negativi sul biotipo "Lago d'Idro", sito di importanza comunitaria (SIC) e zona di protezione speciale (ZPS), determinando così l'alterazione dei diversi *habitat* presenti nella zona, della fauna e della flora, specie anche rare e in via d'estinzione nonché il cattivo stato qualitativo delle acque, etc. in contrasto a quanto richiesto dalla normativa nazionale e da quella europea.

4.2. Violazione ai principi e alle norme comunitarie applicabili

Quanto illustrato rende evidente che la fattispecie ora delineata comporta la violazione del diritto comunitario ed in particolare il mancato rispetto:

- dei principi e delle direttive emanate in sede di Agenda 21 (cap. 18), **nella** Conferenza di Dublino 1992; del V e VI Programma Quadro di azione ambientale dell'Unione Europea; delle Dichiarazioni comuni del Summit di Johannesburg del 2002 e del Forum Mondiale sull'Acqua di Kyoto del 2003, laddove postulano e sono diretti a realizzare un uso sostenibile della risorsa idrica e il suo governo corretto ed efficace. Lo **Stato** italiano ha violato i suddetti principi e direttive non avendo proceduto: **(a)** ad attuare misure di sostenibilità ambientale, dirette a conservare il “capitale naturale” esistente; **(b) a proteggere la biodiversità dell'acqua** e dei suoli a livelli sufficienti; **(c)** a sostenere nel tempo la vita e il benessere degli essere umani, degli animali, e dei vegetali; **(d) ad investire nell'ambiente**, nell'uso del territorio; a perseguire politiche di attenta valutazione ambientale **in** tutti i progetti.
- **dell'art. 174, n.2 Trattato CE** in quanto lo Stato italiano (e le articolazioni interne: regioni/province autonome) ha agito in spregio del **principio di precauzione, di tutela preventiva, di correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente**, nelle scelte politiche e amministrative ambientali, dal 1987 ad oggi, consentendo l'eccessiva fluttuazione del livello idrico e nel bacino Chiese e nel lago di Idro, in violazione del DMV e del minimo vitale lacuale. Le circostanze, come succedutesi nel tempo, non consentono di rinvenire situazioni di carattere emergenziale giustificative di una tale condotta, neppure laddove si prenda a riferimento l'inagibilità della «**galleria degli agricoltori**», **considerati** i lavori di risanamento poi effettuati nel 2004. Il mancato rispetto dei principi enunciati stanno alla base della assenza di politiche di sostegno mirate alla tutela della risorsa acqua; carenza quest'ultima che ha comportato il deterioramento irreversibile delle caratteristiche del biotopo segnalato, l'alterazione degli *habitat* in esso presenti, la scomparsa di alcune specie animali e vegetali rare e protette, peculiari della indicata località lombarda.

- **della Decisione n. 1600/2002/CE³⁵**, in quanto lo Stato italiano ha disatteso gli “*obiettivi e aree di azione prioritarie per l’ambiente e la salute e la qualità della vita*”, non apprestando utili strumenti per (**art. 7, n.1, 6° trattino**) <<*raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l’ambiente, garantendo che il tasso di estrazione dalle risorse idriche sia sostenibile nel lungo periodo*>>, nonché per (**art. 7, n.2, lett.e “uso sostenibile ed elevata qualità delle acque”**) <<— *garantire un livello elevato di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei, prevenendo l’inquinamento e promuovendo l’uso sostenibile delle risorse idriche, — adoperarsi al fine di garantire una completa attuazione della direttiva quadro in materia di acque, con l’obiettivo di creare condizioni soddisfacenti da un punto di vista ecologico, chimico e quantitativo per tale risorsa e di assicurarne una gestione coerente e sostenibile, — elaborare misure volte a far cessare gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie, conformemente alle disposizioni della direttiva quadro in materia di acque, — garantire un livello elevato di protezione delle acque di balneazione, procedendo segnatamente alla revisione della direttiva sulle acque di balneazione*>>.
- **della direttiva quadro n. 2000/60/CE³⁶**, laddove lo Stato italiano, non solo non ha (artt. 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15) ancora proceduto³⁷ alla trasmissione alla Commissione CE (entro il 22 marzo 2005) dell’elenco dei distretti idrografici richiamati dalla direttiva e agli studi ambientali sull’attuale stato delle risorse idriche (entro il 22 dicembre 2004), ma (**art. 4, co.1 lett. a) punto i**) in quanto non ha adottato le misure necessarie per impedire o arrestare gli impatti negativi sull’area SIC del Lago d’Idro; (**artt. 6 e 8**) né ha istituito un registro delle aree protette per distretto idrografico e adottato un programma di monitoraggio dello

³⁵ Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GUCE L 242 del 10 settembre 2002).

³⁶ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, *che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque*, in GUCE L 327 del 22 dicembre 2000, p.1-72. Direttiva non ancora trasposta nell’ordinamento italiano nonostante il termine di attuazione scaduto nel 2003. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE in GUCE L 331 del 15 dicembre 2001, p 1.

³⁷ E’ dato conoscere che la Commissione ha già proceduto, il 18 ottobre 2005, ad inviare parere motivati allo stato italiano in ordine alle violazioni della direttiva in esame.

stato delle acque al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno di ciascun distretto idrografico; **(art. 4, co.5 lett. b primo trattino)** in quanto non ha <<garantito il raggiungimento del migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento>>; **(art. 4, co.5 lett. c)** in quanto si sono verificati ulteriori deterioramenti dello stato del corpo idrico negli ultimi anni; **(art. 4, co.5 lett. d)** in quanto non ha apprestato un piano di gestione del bacino idrografico prevedendo obiettivi meno rigorosi e motivati nonché rispettosi delle condizioni poste dalla direttiva all'art. 4 co.5, comportando per tutte le dette violazioni, il protrarsi di una situazione di *mala gestio* del patrimonio idrico nazionale.

- **della direttiva n. 92/43/CEE³⁸**, in quanto lo Stato italiano, non ha proceduto ai sensi dell'**articolo 6, comma 2**, ad <<adottare le opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva>>, ed ai sensi dell'**articolo 6, comma 3³⁹** a procedere alla verifica dell'incidenza ambientale di ogni piano o progetto con effetti sui siti (ZPS) rientranti nella rete ecologica europea, denominata “Natura 2000”. In questa sede, devono essere richiamate le considerazioni sopra svolte (“*premessa in fatto*”) sulla arrecata minaccia alle specie vegetali e animali e a quelle in via di estinzione e al degrado dell'ambiente naturale nelle zone⁴⁰ SIC “Lago d'Idro” (IT3120065) e area umida “Bassa Valle del Chiese”, (IT

³⁸ Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, *relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*, in GUCE L 206 del 22 luglio 1992, pag. 7, testo consolidato in CONSLEG dell'1 maggio 2004.

³⁹ <<Qualsiasi piano o progetto... che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica>>.

⁴⁰ Aree classificate ai sensi dell'art. 4 della Direttiva n. 92/43/CEE.

3120120⁴¹) a causa delle fluttuazioni continue rilevanti del livello delle acque, al disotto del minimo vitale e in deroga alla regola del 2002. Condotta, imputabile alla Regione Lombardia, alla SLI srl e al RID. Deroga mutuata da eventi contingenti e ad oggi non più giustificabile. Il piano/progetto instaurato con il provvedimento del RID⁴², in deroga del DMV del 2002, inoltre, non è stato oggetto, in tutti questi anni, di attenta **valutazione ambientale**. Quanto osservato, deve essere valutato con maggior rigore se si considera che la deroga vede preferire e incoraggiare attività come quelle agricole e quelle industriali, rispetto alla tutela ambientale.

- **della direttiva n. 2001/41/CE⁴³** in quanto lo Stato italiano con il provvedimento del RID 2003 (di modifica della regola del 2002) ha assunto una decisione strategica con valenza di piano o programma, concernente l'uso del territorio o meglio la gestione e regolamentazione del lago d'Idro e del bacino Chiese, senza prima (**art. 4 co. 1**) valutarne gli eventuali effetti significativi sull'ambiente naturale e antropico (ai sensi **dell'art. 3 par. 5 e dell'allegato II** della direttiva) e senza consultare il pubblico e senza poi (**art.10 co. 1**) eseguirne il monitoraggio ed adottarne le misure correttive opportune.
- **della direttiva n. 79/409/CEE⁴⁴ (art.3)** in quanto lo Stato italiano ha disatteso gli obblighi su di esso incombenti diretti ad apprestare misure idonee ai fini della preservazione, del mantenimento o del ripristino dei *biotipi* e degli *habitat* degli uccelli contemplati negli allegati alla direttiva e presenti nelle aree sopra segnalate. Qui devono essere richiamate le considerazioni svolte in precedenza in merito alle alterate condizioni di vita della fauna e della flora presenti nel sito di rilevanza comunitaria e alle specie selvatiche, rientranti nell'allegato I della direttiva, quale *l'Acedo Atthihs, l'Ardea Purpurea, il Milvus Migrans,*

⁴¹ V. Delibera di Giunta provinciale di Trento n.3125 del 13 dicembre 2002 all.to II codice 65. Decisione della Commissione n. 2004/69/CE, del 22 dicembre 2003, che adotta in applicazione della direttiva del Consiglio 92/43/CE *una lista di siti di importanza comunitaria per le regioni biografiche alpine*, in GUCE L 14 del 21 gennaio 2004, p.43.

⁴² V. RID/UPM/0111/03 del 18 luglio 2003, che dispone un minor "livello di massima regolazione", a 367,00 m.s.l.m.

⁴³ Direttiva n. 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*, in GUCE L 21 luglio 2001, p. 30.

⁴⁴ Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, *concernente la conservazione degli uccelli selvatici*, in GUCE L del 25 aprile 1979, testo consolidato in CONSLEG dell'1 maggio 2004

la *Nycticorax Nycticorax* e la *Sylvia Nisoria*, oggetto di minaccia e pericolo estinzione quale diretta conseguenza, anche se non l'unica, dell'abbassamento del livello del lago al di sotto del minimo vitale lacuale, con conseguente avanzamento delle rive (di vari metri rispetto alla stagione invernale). Circostanza quest'ultima che ha determinato altresì la drastica diminuzione della nidificazione di specie, quali *l'Anas platyrhynchos*, *la Gallinula choropus*, *il Larhus Ridibundus* (diminuito di oltre la metà), *il Larhus Michaellis* (presente nel 2002, oggi scomparso), *l'Acrocephalus scirpaceus*, *l'Acrocephalus palustris*, *l'Acrocephalus arundinaceus* e *l'Emberiza shoeniclus* ⁴⁵. Non vi è dubbio che a seguito del continuo drenaggio, il livello delle acque del lago si è abbassato, situazione che a sua volta ha favorito il deterioramento degli *habitat*, minacciando le specie che vivono nel lago e nelle immediate vicinanze. Ulteriori violazioni sono quelle che **riguardano sia la mancata adozione di** misure dirette a ripristinare e tutelare l'ecosistema del lago e della sue sponde, **sia la mancata fissazione** dei tempi per l'adozione delle ulteriori misure correttive, **sia infine, il mancato stanziamento dei necessari** finanziamenti per far fronte all'attuale situazione critica.

- **della direttiva n. 91/676/CEE**⁴⁶, come modificata dal Regolamento 1882/2003/CE, in quanto lo **Stato** italiano non ha impedito le emissioni nell'acqua e nel terreno dei rifiuti provenienti da impianti industriali e agricoli, allo scopo di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente. In particolare, in quanto, lo Stato italiano (**art. 5 par. 5**), dopo aver elaborato un programma d'azione⁴⁷ (come previsto all'art. 5 della direttiva), individuato il Comune di Idro come zona sensibile e a basso carico zootecnico nel 1996, non ha più (da detta data) preso

⁴⁵ Vigorita V., Rubolini D., Cucé L. & Fasola M. 2002. *Censimento Annuale degli Uccelli Acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2002*. Regione Lombardia, Milano. Vigorita V., Rubolini D., Cucé L. & Fasola M. 2004. *Censimento Annuale degli Uccelli Acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2004*. Regione Lombardia, Milano.

⁴⁶ Direttiva n. 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, in GUCE L 375 del 31 dicembre 1991, testo consolidato Consleg del 20 novembre 2003.

⁴⁷ La Regione Lombardia ha elaborato, come richiesto dalla normativa comunitaria, il programma per le zone vulnerabili e le aree sensibili con la legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 "*Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici*" e con il Regolamento attuativo della l.r. 37/93 in seno alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17149 dell'1 agosto 1996, pubblicato sul BURL dell'1 gennaio 1996. Quivi al 1996, il Comune di Idro viene qualificato a basso carico zootecnico

misure aggiuntive o azioni rafforzate necessarie onde evitare che lo stesso (come accertato nel rapporto 2005⁴⁸) fosse oggetto di spinta eutrofica (ovvero di un aumento della concentrazione di nitrati a causa dell'intenso prelievo per uso agricolo).

- **della direttiva n. 76/464/CEE⁴⁹ (art.2, 7 e 8, 11, 13)** in quanto lo Stato italiano non ha proceduto a monitorare sistematicamente la qualità dell'acqua e ad adottare i programmi di miglioramento o di mantenimento di detta qualità, soprattutto con riferimento alla presenza nell'acqua delle sostanze contenute negli **allegati I e II** della direttiva. La circostanza emergente, in particolare, dal recente piano di risanamento regionale delle acque rende evidente il richiamo alla direttiva citata e alle annesse violazioni.
- **della direttiva n. 96/61/CE** in quanto lo Stato italiano risulta avere disatteso **l'art. 3**, intitolato "principi generali degli obblighi fondamentali del gestore". Lo Stato italiano ha violato la detta norma non avendo, nel determinare le condizioni di autorizzazione del servizio, previsto le disposizioni necessarie perché le autorità competenti garantissero che l'impianto (ovvero il servizio di regolamentazione del lago d'Idro) fosse gestito in modo da assicurare le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando segnatamente le migliori tecniche disponibili, cosicché non si verificassero fenomeni di inquinamento significativi. La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento cui mira la direttiva n. 96/61/CE riguardano le attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante, quali definite nell'allegato I (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali). La situazione del Lago di Idro attesta l'effettività⁵⁰ delle dette violazioni.

⁴⁸ Rapporto (marzo 2005) dell'A.R.P.A. Lombardia, settore "Risorse idriche", "*Lago d'Idro. Studio della qualità di acque superficiali e sedimenti*", in part. p. 40-41.

⁴⁹ Direttiva n. 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976 *concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità*, in GURI L 129, del 18 maggio 1976. Modifiche introdotte dalla direttiva n.91/692/CEE. E' bene rilevare che: la direttiva in questione è stata abrogata, con decorrenza dal 22 dicembre 2013, dall'articolo 22 della direttiva 2000/60/CE (ad eccezione dell'articolo 6 che è abrogato a decorrere dal 22 dicembre 2000).

⁵⁰ L'Italia ha recepito in ritardo la direttiva, dapprima parzialmente con D.Lgs 372/99 e, a seguito di una procedura di infrazione, con D.Lgs 59/2005.

- **della direttiva n. 78/659/CEE⁵¹ (art. 3 co. 2, artt. 5-6-8)** (e successive modificazioni) in quanto lo Stato italiano ha ommesso di procedere **(a)** alla salvaguardia della popolazione ittica del Lago d'Idro dalle conseguenze dannose delle sostanze inquinanti scaricate in acqua dolce, **e (b) all'esenzione di controlli periodici, violando così** i criteri e i parametri (fisici, chimici e microbiologici) minimi inderogabili di qualità fissati nella richiamata normativa europea. La gestione del lago di Idro, operata causando notevoli fluttuazioni di livelli ha alterato il patrimonio ittico presente favorendo specie più adattabili (come il *cavedano*) e determinano la scomparsa di specie più delicate (come il *temolo* e la *trota marmorata*).
- **della direttiva n. 91/271/CEE⁵²**, come modificata dalla direttiva n. 98/15/CE, **(art. 3)** in quanto lo Stato italiano non ha impedito **l'emissione** dei reflui nel lago di Idro (area sensibile ai sensi dell'art. 5 direttiva e del combinato disposto dell'art. 18 e dell'allegato n. 6 del d. lgv n. 152/99 di recepimento), apprestando trattamenti idonei di depurazione onde evitare il raggiungimento di uno stato spinto di eutrofia. Poiché non risulta che tali adempimenti, ad oggi, siano stati osservati, ne consegue la violazione con le scadenze previste dall'art.3 della direttiva n. 91/271/CEE.
- **dalla direttiva n. 70/160/CEE⁵³ (artt. 3-6)** successivamente modificata, in quanto lo Stato italiano consente che un lago balneabile presenti ad oggi parametri in totale violazione di quelli posti dalla normativa comunitaria richiamata.

5. Violazione della normativa applicabile in materia di concessione di servizi pubblici

5.1. Fattispecie di riferimento

La Regione Lombardia non avendo provveduto, a tutt'oggi, alla scelta del concessionario di gestione e regolazione del bacino del lago d'Idro e fiume Chiese mediante procedure ad evidenza

⁵¹ Direttiva del Consiglio n. 78/659/CEE del 18 luglio 1978 sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci in GUCE L 222 del 14 agosto 1978.

⁵² G.U.C.E. 30 maggio 1991, n. L 135. Entrata in vigore il 29 maggio 1991, successivamente modificata rimane valida fino al 31 dicembre 2005.

⁵³ Direttiva n. 70/160/CEE del Consiglio concernente la qualità delle acque di balneazione, in GUCE L 31 del 5 febbraio 1976. Modifiche intervenute con la direttiva n.91/692/CEE e il regolamento n.807/2003/CE.

pubblica, ovvero consentendo il rispetto del principio della parità di trattamento agli offerenti/richiedenti la concessione e regolazione del servizio idrico, così come richiesto dalla normativa nazionale e europea, si è posta in contrasto con il diritto comunitario.

In particolare, la Regione Lombardia ha aggirato le norme applicabili laddove è ricorso, senza adeguata motivazione e osservanza del principio di trasparenza, alla nomina di un commissario regolatore con incarico temporaneo, per imporgli a sua volta di avvalersi di una data impresa (Società Lago d'Idro srl), compartecipata unicamente dai rappresentanti delle utenze irrigue ed idroelettriche, ex concessionaria del servizio, impedendo agli altri istanti le medesime possibilità di offrire il servizio.

Nonostante la Regione Lombardia abbia predisposto le direttive per l'istruttoria delle concessioni di grande derivazione d'acqua pubblica⁵⁴, le ha scientemente disattese continuando con il regime commissariale di proroga.

5.2. Violazione ai principi e alle norme comunitarie applicabili

Quanto illustrato rende evidente che la fattispecie ora delineata comporta la violazione del diritto comunitario ed in particolare il mancato rispetto :

- **degli artt. 43 e 49 TCE e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza** anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale offerta di recente (v. sentenza della Corte di Giustizia C 458/03, *Parking Brixen GmbH*, del 13 ottobre 2005, non ancora pubblicata nella *Raccolta*, in part. p.ti 46, 48 e 52 della *motivazione*) laddove impongono agli Stati membri di non mantenere in vigore una normativa nazionale che consenta l'attribuzione di concessioni di pubblici servizi senza gara. La Corte precisa che, benché i contratti di concessione di pubblici servizi, allo stadio attuale del diritto comunitario, sono esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva n. 92/50/CE⁵⁵, gli enti aggiudicatori che li stipulano sono comunque tenuti a rispettare le norme fondamentali del Trattato CE in generale, il principio di non discriminazione e il principio della parità di trattamento che impone a tutti gli offerenti di disporre delle stesse possibilità per presentare domanda in termini (pubblicità della gara) e perché la stessa sia attentamente vagliata.

⁵⁴ Testo coordinato delle Direttive approvate con Decreto D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità 22 dicembre 2003, n.22723, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 12 gennaio 2004, n. 3 – Serie Ordinaria, con le modificazioni apportate (all'art. 4.4 ed all'Allegato B) dal Decreto D.G. Servizi di Pubblica Utilità 19 febbraio 2004, n. 2157 recante “Delega di firma di provvedimenti ed atti di competenza del Direttore Generale della Direzione Generale Servizi di Pubblica utilità — 1° Aggiornamento 2004”.

⁵⁵ Direttiva del Consiglio, n. 92/50/CEE, del 18 giugno 1992 *che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi*, in GUCE n. L 209 del 24 luglio 1992 p.1 -24.

5.3. Violazione alle norme nazionali applicabili

È da considerare, oltretutto, che nella fattispecie risultano violate anche precise norme nazionali. In particolare vi è violazione:

5.3.1. **dell'art. 20 della L. 36/1994**⁵⁶, *Concessione della gestione del servizio idrico a soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione*, che prevede che «1. la concessione a terzi della gestione del servizio idrico, nei casi previsti dalla presente legge, è soggetta alle disposizioni dell'appalto pubblico di servizi degli enti erogatori di acqua in conformità alle vigenti direttive della Comunità europea in materia, secondo modalità definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Non sono applicabili le norme relative agli importi degli appalti, ivi compreso il limite di importo della concessione medesima. 2. I concessionari e gli affidatari del servizio idrico diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle relative aziende speciali sono considerati come operatori in virtù di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive modificazioni. 3. Qualora la gestione di servizi idrici rientri nell'oggetto di una concessione di costruzione e gestione, le relative attività sono assoggettate alla disciplina vigente in materia di appalti di lavori pubblici».

Si evidenzia che il decreto di attuazione, ai sensi dell'art. 20, comma 1 della legge 36/1994, che prevede il ricorso all'appalto pubblico di servizi, è stato emanato dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio il 22 novembre 2001, in ottemperanza ai Decreti Legislativi nn. 157 e 158 del 17 marzo 1995⁵⁷ di recepimento, in tema di appalto di servizi pubblici, delle direttive n. 92/50/CE e n. 90/531/CEE⁵⁸.

Si ponga mente anche alla circolare del 17 ottobre 2001 del Ministero dell'Ambiente e Territorio che, interpretando l'art. 10, comma 7 della legge Galli (36/1994), ha espressamente affermato che gli Enti locali non possono affidare senza concorso la gestione del servizio idrico e che va applicata, preventivamente e analogicamente, la procedura di gara ad evidenza pubblica di cui al D.P.R. n.533/1996⁵⁹.

⁵⁶ Cfr. nota 9 *supra*.

⁵⁷ Dlgs. del 17 Marzo 1995 n. 158, *attuazione delle direttive 90/531/cee e 93/38/cee relative alle procedure di appalti nei settori esclusi*, in GURI del 6 maggio 1995, n. 104 S.O. e s.m.; Dlgs del **17 marzo 1995 n. 157**, *attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi*, in GURI del 6 maggio 1995 n. 104 - S.O. n. 52. e s.m.

⁵⁸ Direttiva del Consiglio, n. 90/531/CEE, del 17 settembre 1990, *relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni*, in GUCE, L. 297 del 29 ottobre 1990.

⁵⁹ D.P.R. del 16 settembre 1996, n. 533, *Regolamento di attuazione recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli Enti territoriali*, in GURI del 21 ottobre 1996, n. 247.

5.3.2. **dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)**⁶⁰, laddove disciplinando le modalità di gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e fermo restando la vigenza delle altre disposizioni di settore e della normativa comunitaria, prevede che la titolarità dei servizi di rilevanza economica, possa essere conferita: - *a società di capitali individuate attraverso gare ad evidenza pubblica*; - *a società miste i cui soci privati siano scelti sulla base di procedure ad evidenza pubblica*; - *a società di capitale interamente pubblico, purché svolgano la parte più importante della loro attività proprio con l'ente titolare del capitale e quest'ultimo eserciti su di esse un controllo analogo alla gestione diretta (in house providing)*. La gara è indetta nel rispetto degli *standards* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente autorità di settore o, in mancanza, dagli enti locali.

Vedasi al riguardo sentenza del TAR Palermo n. 83/05 del 18.1.2005 che prende atto che l'art. 113 T.U.E.L. sia norma "inderogabile" integratrice della "disciplina di settore" e, quindi, applicabile (anche relativamente alle disposte misure di salvaguardia degli organismi esistenti) anche al S.I.I. (servizio idrico integrato) regolamentato dalla legge di settore n. 36/1994 ed alle procedure (come quella in esame) di affidamento della relativa gestione ad un soggetto terzo⁶¹.

6. Poteri sostitutivi dello Stato Italiano con riferimento all'art. 5, correlato all'art. 89 del D. lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

L'art. 5 del d. lgs n. 112/1998 prevede l'intervento sostitutivo dello Stato in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri per i casi di inattività di Regioni ed Enti Locali relativamente alle funzioni e ai compiti ad essi spettanti, che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali.

Orbene, con specifico riferimento alle fattispecie descritte in punto di fatto ed alle argomentazioni svolte in diritto risulta evidente come la Regione Lombardia si sia resa di fatto responsabile dell'inadempimento sopra descritto quale conseguenza del mancato esercizio delle funzioni ad essa attribuite dall'art. 89 del d. lgs. n. 112/1998.

D'altra parte, come sopra ampiamente illustrato, tale comportamento omissivo ha

⁶⁰ D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)*, in GURI del 28 settembre 2000, n. 227, S.O. V. l'art. 113 come sostituito dall'art. 35 della L. 448/2001 e modificato dal D.L. 269/2003 (art. 14), convertito con modificazioni in L. 326/2003, e dalla L. 308/2004.

⁶¹ Cfr. da ultimo circ. Min. dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 6 dicembre 2004 in G.U.R.I. del 13 dicembre 2004, parte I.

determinato nel tempo tutta una serie di conseguenze estremamente negative e dannose in totale pregiudizio del Lago d'Idro e delle Comunità che si affacciano sul medesimo.

Pertanto, di rende necessario l'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato, per il tramite del Ministro delle Infrastrutture, affinché si provveda al rilascio, ad un soggetto all'uopo da determinarsi, della concessione relativa alla gestione e alla regolazione della derivazione delle acque del Lago d'Idro nonché al conseguente rinnovo delle concessioni di derivazione di acque pubbliche per usi irrigui sulla base del nuovo e mutato contesto normativo.

Tanto premesso, si chiede al Ministero delle Infrastrutture, ai sensi del disposto dell'art. 5 del d.lgs n. 112 del 31 marzo 1998, di

A T T I V A R E

la procedura di legge per sostituirsi alla Regione Lombardia nell'esercizio del potere amministrativo di rilascio della concessione relativa alla gestione e alla regolazione della derivazione delle acque del Lago d'Idro, all'individuazione del soggetto destinatario della medesima, nonché al rinnovo delle concessioni di uso irriguo sulla base delle regole e dei principi fissati nel nuovo e mutato contesto normativo e tenuto conto degli studi all'uopo condotti dall'Università degli Studi di Brescia.

A disposizione per ulteriori approfondimenti e allegazioni.

Idro, addì 24 Luglio 2006

La Sindaca del Comune di Idro
Prof. ssa Augusta Salvaterra

All.:

- 1) delibera regionale 2005;
- 2) avvio istruttoria ente gestore;
- 3) relazione tecnica ing. Ettore Fanfani;
- 4) regolamento d'esercizio vigente;
- 5) proposta di regolazione 14.12.2005;
- 6) provvedimento RID 1992;
- 7) provvedimento RID 2003;
- 8) provvedimenti di mancato collaudo galleria agricoltori;
- 9) bando di gara consorzio di II° grado;
- 10) Arpa-Marzo 2005;
- 11) osservatorio Servizi di Pubblica Utilità;
- 12) note ASL sullo stato di non balneazione 2006;
- 13) Istituto S. Michele all'Adige;
- 14) relazione prof. Letizia Garibaldi;
- 15) Arpa: elenco delle specie ittiche;
- 16) Ufficio Pesca: disciplina dell'attività della pesca;
- 17) articoli di stampa locale;
- 18) articoli di rivista specializzata;
- 19) articoli da Sito "Salviamo il Lago d'Idro";
- 20) perizia arch. Andrea Bona;
- 21) RID: nota 20 Giugno 2006;
- 22) nota 17 Luglio 2006 della Regione Lombardia;
- 23) nota Commissione Europea 23 Febbraio 2006.